

COMMISSIONE VII

DIFESA

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni:		AMODEO e FERRARI MARTE: Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320);	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	CARLOTTO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (1316);	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		LOBIANCO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (1349) .	3
BARACETTI ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva e sul volontariato (66);		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente, Relatore</i> .	3, 4
CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pubblici concorsi (150);		5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
PERRONE ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale (275);		15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 31	
		ANGELINI VITO	11, 15
		BARACETTI ARNALDO	4, 7, 10, 15, 16, 27

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

	PAG.		PAG.
CACCIA PAOLO PIETRO . . .	10, 12, 13, 15, 27, 29	MELELEO SALVATORE	10
CERQUETTI ENEA	12, 15, 16, 27	MICELI VITO	7, 12, 24, 28
CICCARDINI BARTOLO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per la difesa</i>	4, 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26	RONCHI EDOARDO	16, 30
CODRIGNANI GIANCARLA	7, 15, 16, 27, 31	SAVIO GASTONE	4
DI RE CARLO	28	STEGAGNINI BRUNO	3, 6, 9, 10, 11
MARTELOTTI LAMBERTO	3, 27		
		Votazione segreta:	
		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	32

La seduta comincia alle 9,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Santuz e Zavettieri sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione delle proposte di legge Baracetti ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva e sul volontariato (66); Cristofori: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pubblici concorsi (150); Perrone ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale (275); Amodeo e Ferrari Marte: Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320); Carlotto ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (1316); Lobianco ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (1349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Baracetti ed altri: « Norme di riforma del servizio militare di leva e sul volontariato »; Cristofori: « Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pubblici concorsi »; Perrone ed altri: « Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale »; Amodeo e Ferrari Marte: « Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva per giovani iscritti fra la gente di mare »; Carlotto ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servi-

zio di leva »; Lobianco ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva ».

Prima di dare inizio ai nostri lavori vorrei informare la Commissione che nella giornata di lunedì abbiamo rivisto i 24 articoli del testo unificato approvati la settimana scorsa. A questo riguardo ritengo che forse su alcuni punti dovremmo prestare un po' di attenzione. Per esempio per quanto riguarda l'articolo 5, sostituito da due emendamenti proposti dall'onorevole Caccia, si è verificata una disattenzione da parte della Commissione. Infatti nel nuovo testo approvato scompare un comma che a mio giudizio riveste particolare importanza. Tale comma è del seguente tenore: « A parità delle predette condizioni dovrà essere data la precedenza a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, anche se dette condizioni non siano fatte valere in tempo utile ». Ora ritengo che questo comma non sia stato inserito nel nuovo testo dell'articolo solo per, ripeto, disattenzione. Il mio parere è di ripristinare tale comma, comunque se la Commissione dovesse essere di diverso avviso, nelle mie qualità di relatore mi rimetterei alla volontà dei colleghi.

BRUNO STEGAGNINI. Signor Presidente, il nostro gruppo esprime parere favorevole a che tale comma sia reinserito nel testo dell'articolo.

LAMBERTO MARTELOTTI. Anche il nostro gruppo si associa alla sua proposta, signor presidente.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, presento pertanto il seguente emendamento:

ART. 24-bis.

Aggiungere, all'ultimo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, le seguenti parole:

« A parità delle predette condizioni dovrà essere data la precedenza a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, anche se dette condizioni non siano fatte valere in tempo utile ».

In sede di coordinamento tale comma potrà benissimo essere collocato nell'articolo 5.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

ARNALDO BARACETTI. Il gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento.

GASTONE SAVIO. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento da me proposto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

NORME SULLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CIVICA E DEMOCRATICA E DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DELLE FORZE ARMATE E SUI RAPPORTI DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

ART. 25.

Parte integrante della formazione del personale militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate se-

condo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate — ivi compresa la legge 11 luglio 1978, n. 382 — e alle norme del diritto penale militare.

I membri delle Commissioni difesa del Parlamento hanno diritto ad assistere alle attività di cui al primo comma previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di Corpo invitano le autorità civili, i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane, a presenziare alle attività di cui al primo comma.

Nella mia qualità di relatore, presento i seguenti emendamenti:

Sopprimere, al primo comma dell'articolo 25, la parola: « personale ».

Aggiungere, all'ultimo comma dell'articolo 25, la parola: « precedente ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento da me presentato all'articolo 25.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento da me presentato all'articolo 25.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

Parte integrante della formazione del personale di leva è l'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati.

I programmi di istruzione, conseguentemente, devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

Nella mia qualità di relatore, ed al fine di una più puntuale redazione del testo degli articoli, presento il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 26:

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

L'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è altresì parte integrante della formazione del militare di leva.

Di conseguenza, i programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

Le Forze armate nell'ambito delle attività loro assegnate sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo sviluppo di attività sportive.

I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società, le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

I militari di leva che risultano atleti, riconosciuti di livello nazionale da una specifica commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazio-

nale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa.

I suddetti militari vengono assegnati a centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

I militari di cui al precedente comma, che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata e che non vengono destinati nei predetti centri, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza.

Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della chiamata alle armi degli interessati.

Nella mia qualità di relatore, presento i seguenti tre emendamenti:

Aggiungere, al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: « da », la seguente: « un ».

Sostituire, al quarto comma dell'articolo 27, la parola: « a » con la seguente: « ai ».

Sopprimere, al primo rigo del terzo comma dell'articolo 27, le parole: « di cui al comma precedente » ed aggiungere, al quinto rigo, dopo la parola: « centri », le seguenti: « ai sensi del precedente comma ».

L'onorevole sottosegretario intende fare alcune osservazioni su questi emendamenti?

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Proponerei di prevedere la possibilità di assegnazione sino al completamento dei contingenti massimi, stabiliti per ciascuna disciplina.

Sono comunque favorevole agli emendamenti presentati.

BRUNO STEGAGNINI. Guardiamoci dal creare compartimenti stagni: un marinaio — nel caso in cui il centro sportivo della marina svolga soltanto alcune attività — può essere assegnato al centro sportivo di altra forza armata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato all'articolo 27.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato all'articolo 27.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento presentato all'articolo 27.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

De lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio.

L'Amministrazione militare, per la programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

I suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione del personale in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti, degli enti delle Forze armate;

b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto — urbani ed extraurbani — l'acces-

so ai musei, ai teatri, ai cinematografi, agli impianti sportivi, a favore del personale in servizio;

c) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

Le autorità militari, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio del comune, nel quale hanno sede i rispettivi enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

La concessione dell'uso delle infrastrutture di cui al precedente comma è subordinata:

alle prioritarie esigenze ginnico-sportive del personale in servizio, del personale civile della difesa e dei relativi familiari, nonché alle esigenze di funzionalità e sicurezza degli enti e reparti militari presso cui sono dislocate;

al preventivo accertamento dell'agibilità degli impianti da parte dei richiedenti stessi;

alla stipula, da parte degli enti e delle organizzazioni richiedenti, di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture;

alla predisposizione, a carico degli enti e organizzazioni richiedenti, di adeguati servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso per tutto il tempo di uso delle predette infrastrutture militari.

Nella mia qualità di relatore, presento i seguenti emendamenti:

Sostituire, alle lettere a) e b) del terzo comma, la parola: « personale » con la seguente: « militare ».

Aggiungere al quarto comma dopo la parola: « associative » le seguenti: « nonché la ».

Sopprimere al quinto comma le parole: « nel quale hanno sede i rispettivi enti militari ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole a questi emendamenti ed al solo scopo di pulizia legislativa, sottolineo che il concetto di società civile (hegeliano, ma non precisabile se non dopo accurata ricerca storiografica) non dovrebbe essere compreso nella normativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato al terzo comma dell'articolo 28.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato al quarto comma dell'articolo 28.

(È approvato).

Ritiro l'emendamento che ho presentato al quinto comma dell'articolo 28.

L'onorevole Lamberto Martellotti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al quinto comma, le parole: « del comune nel quale hanno sede i rispettivi » con le seguenti: « in cui operano gli ».

L'emendamento dell'onorevole Martellotti tende a far sì che i militari, residenti in un comune privo di infrastrutture ginnico-sportive, possano recarsi in un comune limitrofo il quale possiede tali infrastrutture.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Anche il relatore esprime parere favorevole. Pongo perciò in votazione l'emendamento dell'onorevole Martellotti.

(È approvato).

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor presidente, vorrei richiamare nuovamente l'attenzione della Commissione sull'inopportunità di usare, nel primo comma dell'articolo 28, l'espressione: « società civile ». Tale espressione non ha infatti alcun riferimento nella struttura giuridica italiana, ecco perché ritengo che si debba modificare radicalmente questo termine. Potremmo benissimo usare un'espressione alternativa quale comunità civile.

VITO MICELI. Di solito si usa l'espressione: « rapporto tra forze armate e paese ».

ARNALDO BARACETTI. Se il Governo presenterà un emendamento tendente a modificare le parole: « società civile », con la parola: « popolo », il nostro gruppo voterà a favore.

GIANCARLA CODRIGNANI. Perché si vuole modificare l'espressione: « società civile »?

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. « Società civile » è un concetto filosofico, mentre, per esempio, « popolo » è un concetto giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 28, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 29.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti

ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni, che risultino con carico di famiglia.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è raddoppiata.

Nella mia qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni ed integrazioni » *con le seguenti:* « 5 agosto 1981, n. 440 ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad aggiornare triennialmente, con proprio decreto, sentite le Commissioni permanenti per la difesa del Parlamento, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e successive modificazioni e integrazioni.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonché al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva, compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari ai sette decimi di quello spettante ai

pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al personale di cui al precedente secondo comma.

A proposito di questo articolo, la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione che il primo comma dell'articolo 30 sia riformulato prevedendo che l'emanazione del decreto del Ministro della difesa abbia luogo di concerto con il Ministro del tesoro e nei limiti di un apposito accantonamento predisposto nella legge finanziaria dell'anno in corso nell'ambito del fondo speciale di parte corrente ».

In conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, presento il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni permanenti della difesa del Parlamento, è autorizzato, con proprio decreto, ad aggiornare triennialmente, nei limiti di un apposito accantonamento, predisposto nella legge finanziaria dell'anno in corso, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440 ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

Il periodo di servizio militare obbligatorio, prolungato e volontario, è valido a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

Il personale militare in servizio già frequentatore dei corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata che ha contratto arruolamento volontario al compimento del 17° anno di età deve intendersi arruolato, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del 16° anno di età, qualora a quella data sia stato frequentatore di corsi presso le citate scuole.

Gli allievi delle Accademie, delle scuole militari, delle scuole allievi sottufficiali, che abbiano già prestato servizio militare come allievi per almeno 12 mesi sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

Nella mia qualità di relatore presento i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 31 sostituire le parole: « obbligatorio, prolungato e volontario, è valido » *con le seguenti:* « di leva, quello in ferma prolungata e quello volontario sono validi ».

Sostituire al secondo comma dell'articolo 31 le parole: « Il personale militare » *con le seguenti:* « I militari »; *conseguentemente sostituire le parole:* « frequentatore » *con:* « frequentatori »; « ha » *con* « hanno »; « deve » *con* « devono »; « arruolato » *con* « arruolati »; « sia » *con* « siano »; « stato » *con* « stati »; « frequentatore » *con* « frequentatori ».

Al terzo comma dell'articolo 31 sostituire le parole: « già prestato servizio militare » *con le seguenti:* « frequentato tali scuole per almeno 24 mesi sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva ».

A proposito di questo articolo esiste il problema relativo alla scuola militare La Nunziatella. Il Governo ritiene che gli

allievi di questa scuola possano essere esonerati dal servizio militare di leva quando abbiano frequentato i corsi per almeno 18 mesi. Tuttavia l'onorevole Stegagnini ha proposto di aumentare questo periodo di tempo a 24 mesi. Questo è il motivo per cui io ho presentato il terzo emendamento. Onorevole Stegagnini intende aggiungere qualcosa ?

BRUNO STEGAGNINI. L'arruolamento nelle forze armate oggi avviene all'età di 16 anni, per ragioni di uniformità con la marina (solo i carabinieri e la polizia di Stato hanno il limite di 17 anni). Nella scuola, dopo il secondo anno, l'allievo mette le stellette e termina il corso a 20 anni !

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente alla Commissione che il problema è di ordine morale, prima che tecnico. La Nunziatella è una scuola militare, fondata per la preparazione ai corsi per ufficiali ed il suo scopo principale — oltre a conferire un diploma liceale a condizioni particolarmente favorevoli, praticamente con borse di studio — è quello di instillare nei giovani le virtù militari: plasmare cioè la materia prima per la formazione di un buon ufficiale.

Non è coerente con lo sforzo dello Stato per mantenere una scuola che intenda infondere le virtù militari, esonerare dal servizio di leva chi ha frequentato la scuola stessa ! Sarebbe in contrasto con le ragioni per cui, ripeto, lo Stato mantiene questo tipo di scuola. In pratica, i migliori transitano nelle accademie militari e percorrono le loro carriere mentre i non meritevoli verrebbero esonerati dal servizio militare !

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, mi rendo conto delle motivazioni della sua osservazione, e domando se queste debbano intendersi riferite all'intero comma: a maggior ragione, il ragionamento dovrebbe valere per gli allievi delle accademie, delle scuole militari e delle scuole per gli allievi sottufficiali.

BRUNO STEGAGNINI. Un allievo che negli istituti considerati ha completato il biennio di ingegneria e se ne va (dopo due anni) deve essere esonerato dal servizio militare? Mi pare discutibile...

ARNALDO BARACETTI. Condivido quest'osservazione dell'onorevole Stegagnini.

SALVATORE MELELEO. La scuola militare Nunziatella comprende anche l'addestramento, ma non si può paragonare alle scuole allievi sottufficiali!

ARNALDO BARACETTI. Qui dobbiamo evitare di compiere azioni che non siano assolutamente rigorose ed eque. Vogliamo stabilire che i frequentatori delle scuole e delle accademie militari non siano più soggetti alla leva? Chi frequenta queste scuole ed accademie militari (lasciamo fuori la Nunziatella), ha un grado di istruzione; si tratta di istituti formativi nei quali, come accennava l'onorevole Stegagnini, i frequentatori sono soggetti alla disciplina militare.

La Nunziatella è una scuola militare ed i suoi allievi vestono una uniforme militare (ne abbiamo viste le fotografie), portano le stellette e sono soggetti alla disciplina militare; il preside è un comandante militare; gli allievi sono organizzati in compagnie, plotoni e squadre e vanno in licenza come gli appartenenti alle altre forze armate; partecipano ai campi estivi e agli addestramenti come tutti gli altri militari!

BRUNO STEGAGNINI. Bravo!

ARNALDO BARACETTI. Non possiamo dire che fanno anche l'istruzione, perché questa istruzione l'hanno anche quelli delle accademie: se stabiliamo che chi ha frequentato per due anni le accademie e le scuole come la Nunziatella, ed ha vissuto quella vita, non deve considerarsi più soggetto alla leva, il discorso deve valere anche per la Nunziatella, oppure non deve valere per nessuno!

Viceversa, il ministro avrebbe dovuto dichiarare che la Nunziatella è una scuola civile, con tutte le relative conseguenze!

PAOLO PIETRO CACCIA. Chiedo quali siano le caratteristiche ed i requisiti per la ammissione alla Nunziatella. Vi sono punteggi di favore per i figli dei militari? Se la selezione avviene secondo determinati parametri, non è eguale per tutti i cittadini...

BRUNO STEGAGNINI. Ho frequentato la Nunziatella e la domanda dell'onorevole Caccia mi sembra pertinente: l'accesso è per pubblico concorso, aperto a tutti i cittadini; unici vantaggi sono quelli previsti per il pagamento della retta, nel senso che i candidati figli di personale dipendente dallo Stato sono soggetti al pagamento di una retta ridotta rispetto a quella dei figli di cittadini che non sono dipendenti pubblici: questo è l'unico parametro. Una volta ammessi alla scuola, per gli allievi figli di dipendenti pubblici viene corrisposta una retta che, rispetto, è inferiore a quella degli allievi figli di cittadini che non sono pubblici dipendenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato al primo comma dell'articolo 31.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo 31.

(È approvato).

Ascoltati i diversi interventi, ritiro lo emendamento presentato al terzo comma dell'articolo 31.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

ARNALDO BARACETTI. Perché il Governo ha inteso presentare questo emendamento?

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per venire incontro a quanto affermato da lei in pre-

cedenza. Ella infatti ha detto che se si deve eliminare la scuola della Nunziatella, allora bisogna eliminare tutte le varie accademie e le varie scuole militari.

BRUNO STEGAGNINI. Con questo emendamento di fatto si punisce chi ha già ricevuto un addestramento militare. Costui è infatti obbligato, con la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, a prestare servizio di leva e quindi in pratica a ripetere cose già fatte.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non ritiene corretto, sotto il profilo equitativo, esonerare dal servizio di leva quei giovani per i quali lo Stato ha speso di più ammettendoli a frequentare le accademie e le scuole militari.

VITO ANGELINI. Chi presta il servizio militare di leva in quel momento serve la patria. La maggior parte di queste scuole ed accademie militari servono per acquisire dei titoli i quali certamente gioveranno alla carriera del militare. Bisogna però tener presente che coloro i quali frequentano queste scuole non fanno parte delle forze armate e quindi lo Stato non può servirsi di costoro.

PRESIDENTE. In altri termini il Governo ritiene che la scuola della Nunziatella debba essere equiparata alle altre scuole militari, alle accademie e alle scuole allievi sottufficiali in quanto lo Stato spende del denaro per la preparazione di questi giovani. Il Governo però, mi sembra di capire, si rimette alla Commissione facendo semmai presente che se la scuola della Nunziatella non fosse contemplata in questo articolo, allora si dovrebbe sopprimere l'intero terzo comma dell'articolo 31, in quanto si creerebbe una situazione di disparità.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, soppressivo del terzo comma dell'articolo 31.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

NORME SULLA FERMA PROLUNGATA BIENNALE E TRIENNALE

ART. 32.

Il numero complessivo dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma prolungata biennale e triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare è il seguente:

Esercito	16.000
Marina	5.000
Aeronautica	5.000

Gli onorevoli Caccia, Savio, Bonetti e Meleleo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 32 aggiungere il seguente comma:

« Il fabbisogno complessivo degli arruolati volontari per gli anni successivi sarà determinato con variazioni da apportare con legge di bilancio ».

Vorrei far presente all'onorevole Caccia che questo suo emendamento è forse male formulato in quanto l'articolo 32 non indica il fabbisogno complessivo degli arruolati volontari, bensì il « tetto massimo » dei militari in servizio. Del resto nell'articolo 4 che abbiamo già approvato si legge: « nei limiti delle esigenze numeriche delle forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i militari di leva ed i graduati possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma prolungata ». Questo emendamento, a mio giudizio, risulta essere superato di fatto dall'articolo 4 che abbiamo, ripeto, già approvato.

PAOLO PIETRO CACCIA. Nel 1988 l'esercito avrà bisogno di 26.010 uomini.

PRESIDENTE. Si deve stabilire un tetto, dal momento che la copertura indicata dalla Commissione bilancio si riferisce proprio ad esso, che potrà o meno essere raggiunto: certo è che non può essere superato.

PAOLO PIETRO CACCIA. Ma nella legge di bilancio si può variare questa indicazione: si potrà dire, ad esempio, che invece di 26 mila uomini dovranno essere 25.500 o 26.010.

ENEA CERQUETTI. Nella legge di bilancio viene fissato un tetto massimo entro il quale si deve utilizzare un certo numero di persone.

VITO MICELI. Ritengo che questo problema, che effettivamente esiste, possa essere risolto aggiungendo che il ministro può avanzare proposte per eventuali variazioni.

PRESIDENTE. Questo è già implicito!

VITO MICELI. Tuttavia ritengo utile che si aggiunga una espressione che indichi la possibilità da parte del ministro di procedere a variazioni.

PRESIDENTE. Il problema è formale: lo stesso Governo ritiene che questo tetto massimo sia insufficiente e debba essere aumentato. Il problema è che — avendo bisogno, per approvare in sede legislativa il provvedimento, del parere favorevole della Commissione bilancio — ci siamo dovuti adeguare alle indicazioni di quest'ultima Commissione. Naturalmente, se domani dovesse manifestarsi la necessità di aumentare questo tetto, il Governo presenterà una legge per procedere a tale aumento. In caso contrario, infatti, la Commissione bilancio non ci avrebbe dato quel parere favorevole.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor presi-

dente, farò una dichiarazione molto leale nei confronti della Commissione. So perfettamente come è andata la discussione e quindi conosco esattamente quali sono le difficoltà che questo articolo presenta; d'altra parte debbo anche dire (ed in questo consiste la mia lealtà) che questo è l'articolo che sta massimamente a cuore al Governo, trattandosi di quello che — insieme a tanti altri — rende la legge positiva. Infatti in esso è contenuto questo importante contributo alla soluzione dei problemi del servizio di leva, visti dal punto di vista del Governo, naturalmente.

Debbo anche dire che ci troviamo di fronte ad un declino molto forte del livello demografico del paese, per cui nei prossimi anni difficilmente potremo mantenere gli attuali livelli di reclutamento che, tra l'altro, sono quelli che giustificano un esercito di leva. Se esso venisse ridotto ad un livello numericamente minore, ci troveremmo di fronte ad una forza armata qualitativamente negativa.

In questi mesi si sta registrando una tendenza (ma speriamo di riuscire a correggerla) verso grandi esenzioni di massa per i terremoti, tendenza che — per fortuna — è stata già parzialmente corretta. Se così non fosse noi ci potremmo già trovare in gravi difficoltà. Per mantenere gli attuali livelli di leva si è stati costretti a reclutare alcune categorie che in condizioni normali non sarebbero state chiamate.

Non nascondiamo che il modo per uscire dalle attuali difficoltà è quello di fare ripetere il servizio di leva ad un gruppo di volontari (naturalmente i più specializzati e quelli che hanno operato nei settori più importanti). Ciascuno di questi gruppi rappresenterà un risparmio sul tasso demografico di circa 26 mila unità. Con i 240 mila circa effettivamente utilizzati quest'anno, potremo contare su 266 mila unità. Si tratta sempre di una quota statisticamente ancora insufficiente, ma è nettamente migliore della quota di 220 mila che altrimenti avremmo e che tenderà a scivolare sempre maggiormente nei prossimi dieci anni. Nel 1995 si pre-

vede che avremo 180 mila reclutabili: questa è la situazione di fronte alla quale si troverà un esercito che la Costituzione, il Parlamento e le forze politiche vogliono esercito di leva.

Una piccola complicazione è rappresentata dalla previsione, sostanzialmente precisa, di una difesa moderna con elementi specialistici, il che presuppone un numero elevato di specialisti. Ciò indurrebbe il Governo a chiedere un lieve aumento delle cifre, da utilizzare non immediatamente, ma in caso di necessità per eventuali inadeguatezze future del flusso di leva, scegliendo i migliori elementi e non già gli scarti, che tali si sono dimostrati nel periodo di leva precedente.

Ho voluto fare questa dichiarazione solo a titolo di lealtà verso la Commissione. Avrei proposto un aumento di 1.000 unità per le diverse voci, se questo non avesse comportato un riesame da parte della Commissione bilancio. Trattandosi della modifica di un tetto, e non di una dichiarazione di spesa, pregherei il presidente di valutare se il tetto può essere aumentato, senza complicazioni perché altrimenti non farei una proposta emendativa, in quanto non intendo dare l'impressione che il Governo voglia sabotare questo provvedimento, rinviandolo alla Commissione bilancio.

Ripeto che l'aspirazione del Governo sarebbe di poter aumentare anche di poco le singole voci, magari di 1.000 unità, al fine di avere la possibilità, nei prossimi anni, di disporre di qualche decina di migliaia di specializzati, il che farebbe molto comodo. Il Governo, in caso di necessità, si riserva di presentare un disegno di legge composto da un articolo unico, per le eventuali esigenze di copertura. Preciso che il Governo formalizzerebbe l'emendamento solo nel caso in cui il presidente, con uno sforzo interpretativo, possa ritenere che ciò non comporti un riesame da parte della Commissione bilancio, trattandosi solo della fissazione di un tetto.

PRESIDENTE. Lo sforzo interpretativo richiesto dal Governo, sarebbe possibile,

ma tutti ricordiamo le vicissitudini dell'iter di questo provvedimento che è rimasto a lungo presso la Commissione bilancio, anche per questo particolare articolo 32: qualsiasi sua modificazione in aumento ne comporterebbe il ritorno all'esame di tale Commissione. Devo quindi pregare l'onorevole sottosegretario di non presentare formalmente un emendamento nel senso che ha prospettato.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accolgo l'invito del presidente.

PRESIDENTE. Analoga considerazione vale per l'emendamento Caccia, che comporterebbe le medesime conseguenze.

PAOLO PIETRO CACCIA. Se esistono le forche caudine della Commissione bilancio, bisogna tenerne conto; è inutile rinviare ad essa un progetto di legge che ha già avuto una gestazione di ventiquattro mesi.

Del resto, mi associo alle preoccupazioni dell'onorevole sottosegretario: non è vero che fra una quindicina di anni registreremo la caduta del « panierino » di leva, nel senso che questa avverrà molto prima, stando al recente andamento della curva demografica nazionale. Ci accingiamo a varare una legge che forse entrerà in vigore nel 1986 e, per questo articolo, temo che risulterà obsoleta al momento della sua emanazione. Dobbiamo tener presente che, per modificare solo dei numeri, sarà estremamente delicato approvare un'altra legge.

Mi domando se si possa ipotizzare un comma aggiuntivo per il quale, sulla base delle necessità delle forze armate, si possa avere in futuro, per esempio, un aumento del 10 per cento delle previsioni, senza dover necessariamente tornare alla sede della Commissione bilancio. Altrimenti, non daremo che un palliativo alle esigenze delle forze armate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caccia, ricordando che la sua approvazione comporterebbe la sospen-

sione dell'esame del provvedimento per il suo rinvio alla Commissione bilancio.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione aveva accantonato la discussione dell'articolo 17, stabilendo di insistere presso la I Commissione affari costituzionali affinché rivedesse, con specifico riferimento al punto 2), il parere espresso il 16 maggio 1984.

L'articolo 17 è, comunque, del seguente tenore:

ART. 17.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma prolungata di leva ed i sergenti congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;

b) siano in possesso dei requisiti richiesti per dette assunzioni.

Presso la direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa è costituita apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma prolungata di leva in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare la collocazione nel mondo del

lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma prolungata di leva, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse, ai sensi dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574. A tal fine, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati al primo comma del presente articolo ed al secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

a) di volta in volta l'elenco dei posti disponibili e delle relative sedi di servizio;

b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari in ferma prolungata di leva e dei sergenti assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma prolungata di leva attestata con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento ».

Comunico che è appena pervenuto il parere della suddetta Commissione che, con specifico riferimento al punto 2), recita testualmente: « all'articolo 17 il parere è favorevole a condizione che le norme ivi previste siano espressamente riservate ai militari che abbiano svolto ferma prolungata e che pertanto venga eliminata da tale articolo ogni disposizione che possa indurre a ritenere applicabili le norme in esame anche ai militari che abbiano svolto il servizio di leva in ferma obbligatoria ».

In ossequio al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, presento, in qualità di relatore, il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma dell'articolo 17, le parole: « di leva ed i sergenti », con le parole: « e i volontari specializzati delle Forze armate ».

L'onorevole Baracetti ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla lettera b) del primo comma dopo la parola: « requisiti » le parole: « o qualifiche ».

L'onorevole Caccia ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma, dopo la lettera b), la seguente lettera:

« c) abbiano svolto un ruolo o mansioni analoghe a quelli richiesti per dette assunzioni ».

PAOLO PIETRO CACCIA. In questo articolo le amministrazioni e le aziende sono obbligate ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del 10 per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari volontari in ferma prolungata. Noi sappiamo in quale situazione di crisi versi il nostro settore produttivo — a questo riguardo credo che tutte le forze politiche siano concordi nel ritenere che allo stato attuale vi sia una carenza della produttività ed una difficoltà nelle assunzioni — per cui prevedere una percentuale del 5 o del 10 per cento mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Onorevole Caccia, già la scorsa volta abbiamo dibattuto questa questione trovando una soluzione accettabile.

PAOLO PIETRO CACCIA. D'accordo, signor presidente, però ritengo che sarebbe opportuno che sia menzionato anche una sorta di mansionario per quanto riguarda queste assunzioni.

ARNALDO BARACETTI. Questa questione è stata già risolta la scorsa volta per cui non ritengo che ci si debba soffermare oltre.

PAOLO PIETRO CACCIA. Se volete possiamo metterci una pietra sopra, ritengo

però che sia, ripeto, opportuno stabilire una sorta di mansionario.

VITO ANGELINI. Quando le aziende fanno dei concorsi, li fanno non certo per centinaia di persone, ma soltanto per cinque o sei: di conseguenza la legge del 5 per cento non consentirebbe di assumere alcun lavoratore per cui risulterebbe vano fissare il 5 per cento di cinque o sei persone. Pertanto o crediamo al contenuto di questa legge, oppure possiamo anche togliere questa indicazione.

PAOLO PIETRO CACCIA. Lei sa che l'assunzione degli invalidi comincia quando si tratta di almeno dieci persone.

VITO ANGELINI. Ci sono delle industrie che operano in determinati settori che non superano i 33 addetti per non dover assumere degli invalidi. In questo modo costringeremo le industrie a fare concorsi per sole otto persone alla volta per far cadere questa percentuale.

ENEA CERQUETTI. Se quantifichiamo la massa di queste persone, constatiamo che si tratta di circa seimila unità in tutta Italia che vanno ad acquisire questo diritto di precedenza: si tratta cioè di un numero ridicolo su tutto il territorio nazionale.

PAOLO PIETRO CACCIA. Cerco di migliorare questa norma per renderla più funzionale ad entrambe le componenti.

PRESIDENTE. Non le pare, onorevole Caccia, che quanto detto nella lettera b) sia già sufficiente?

PAOLO PIETRO CACCIA. No, signor presidente: per questo ritengo opportuno aggiungere le parole « ruoli e mansioni simili ».

GIANCARLA CODRIGNANI. Si potrebbe sostituire il termine « qualifiche » con « requisiti »!

PRESIDENTE. Dobbiamo decidere se dare la precedenza agli interessi industriali o a quelli militari!

ARNALDO BARACETTI. Parliamo allora di « requisiti e qualifiche »!

PRESIDENTE. Corriamo il rischio di dar vita ad una norma che poi verrà elusa dai datori di lavoro.

D'altra parte tutte le norme di legge che prevedono delle assunzioni obbligatorie non hanno queste limitazioni. Secondo me dobbiamo risolvere il problema politico di incentivare le domande. Il fatto di introdurre un concetto estraneo al nostro ordinamento non mi pare produttivo.

Pertanto, su questo emendamento aggiuntivo, nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario.

ENEA CERQUETTI. In questo caso anche noi presentiamo un emendamento, nel senso di aggiungere dopo la parola « requisiti » le parole « e qualifiche ».

PRESIDENTE. Anche su questo emendamento, onorevole Cerquetti, come relatore, esprimo parere contrario, poiché ritengo che i militari non ottengano alcuna « qualifica ».

Riassumendo, sono stati presentati due emendamenti: il primo dagli onorevoli Baracetti e Zanini del seguente tenore: alla lettera *b*), dopo la parola « requisiti », intende aggiungere le parole « e qualifiche »; il secondo, dell'onorevole Caccia, propone di aggiungere: « che abbiano svolto ruoli o mansioni analoghe per i quali si provveda alla assunzione ».

Evidentemente, esprimo, come relatore, parere contrario all'emendamento Baracetti e Zanini.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento da me presentato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Baracetti e Zanini.

(È approvato).

Pertanto risulta precluso l'emendamento Caccia.

GIANCARLA CODRIGNANI. La nostra discussione ha evidenziato come alla radice di questo articolo vi sia formalmente un discorso occupazionale (un finanziamento statale in supporto di giovani non occupati), mentre sostanzialmente non vi è che un sostegno all'industria militare; posti di lavoro per disoccupati si potevano creare anche in altri settori!

Si avvia comunque a soluzione il problema della specializzazione dell'esercito; il rapporto fra l'esercito professionale e l'esercito di leva ha registrato sempre, in questa Commissione, il primato democratico dell'esercito di leva.

Qui si persegue surrettiziamente una maggiore professionalizzazione dell'esercito e quindi una militarizzazione di quella società civile che viene qui respinta come espressione politica, mentre dovrebbe costituire il punto di riferimento dei bisogni sociali cui deve informarsi anche lo apparato militare, senza accentuare la dipendenza del cittadino lavoratore dalla struttura militare.

Annunzio pertanto il mio voto contrario a questo articolo.

EDOARDO RONCHI. Annunzio il mio voto contrario in quanto sono convinto che le precisazioni formulate non superino affatto le questioni di costituzionalità relative all'articolo 17; prevedo numerosi ricorsi che difficilmente si potranno eludere.

L'assunzione obbligatoria dei minorati ha fondamento costituzionale e tende a ridurre una disparità che danneggia cittadini svantaggiati dal punto di vista fisico; un trattamento simile non si può estendere ad una categoria di pubblici dipendenti come sono gli appartenenti alle forze armate, la cui funzione sarà certo nobilissima, ma ciò non toglie che questo articolo, costituzionalmente, non regga affatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17, con le modifiche testé appor-
tate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33.

ART. 33.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti di militari di truppa di cui al precedente articolo 32 con ferma prolungata biennale commutabile in ferma prolungata triennale, ai sensi del successivo articolo 34.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

1) siano cittadini italiani residenti in territorio nazionale;

2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

3) siano in possesso all'atto della presentazione della domanda del diploma di scuola media di primo grado;

4) abbiano alla data di scadenza del bando di arruolamento l'età minima di sedici anni e massima di venti;

5) non siano stati prosciolti da altre ferme in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi disciplinari o per indennità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;

6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi né siano imputati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

7) siano in possesso del certificato di buona condotta;

8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;

9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria pote-

stà o la tutela. Tale consenso non occorre per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Nella mia qualità di relatore, presento i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 33 con il seguente:

« Il Ministro della difesa ha la facoltà di indire arruolamenti per la commutazione della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, ai sensi del precedente articolo 4 ».

Sostituire al punto 5) del secondo comma dell'articolo 33 le parole: « o Corpo armato dello Stato » con le seguenti: « o Corpi di cui al quinto comma del precedente articolo 4 ».

Al terzo comma dell'articolo 33, dopo le parole: « alle categorie », sopprimere le seguenti: « alle specializzazioni ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato al primo comma dell'articolo 33.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo 33.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato al terzo comma dell'articolo 33.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

I militari in ferma prolungata biennale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le classifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: dopo il compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: dopo il compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento, purché abbiano trascorso almeno due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Alle promozioni di cui sopra provvedono gli organi all'uopo delegati dal Ministro della difesa.

Entro il diciottesimo mese di servizio i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata biennale possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

I suddetti graduati vengono valutati e, se idonei, nominati sergenti di complemento, sulla base delle esigenze funzionali e nei limiti della forza organica determinata annualmente con la legge di bilancio, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del ventiquattresimo mese di servizio in ferma prolungata.

I sergenti di complemento di cui al precedente quarto comma sono trattenuti in servizio per un periodo di dodici mesi non prorogabile.

I militari di truppa ed i graduati che non siano stati nominati sergenti di complemento, secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono collocati in congedo alla scadenza del ventiquattresimo mese di servizio.

Nella mia qualità di relatore, presento i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 34 sostituire la parola: « sopra » con le seguenti: « al comma precedente ».

Sostituire il quarto comma dell'articolo 34 con il seguente: « In relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i suddetti graduati vengono valutati e, se idonei, nominati sergenti di complemento, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del ventiquattresimo mese di servizio in ferma prolungata ».

Al quinto comma dell'articolo 34, dopo la parola: « precedente », sopprimere la seguente: « quarto ».

Pongo in votazione il primo emendamento al secondo comma dell'articolo 34, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento al quarto comma dell'articolo 34, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento al quinto comma dell'articolo 34, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 35.

Le norme di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17 si applicano anche ai militari in ferma prolungata biennale e triennale nonché ai militari volontari specializzati dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

(È approvato).

ART. 36.

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente alinea:

« 1/20 per i militari in ferma prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare o dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente alinea:

« 0,50/20 per i militari in ferma prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

(È approvato).

ART. 37.

Ai militari in ferma prolungata biennale o triennale è riservato:

a) il venti per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato;

b) il cinque per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle Scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma prolungata biennale o triennale della Marina militare appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti di cui al precedente punto *a*) del primo comma e al precedente secondo comma si applicano ai militari in ferma prolungata biennale o triennale sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai Corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei Corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando

la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari previsti dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) militari in ferma prolungata biennale o triennale che abbiano completato le predette ferme senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

(E approvato).

ART. 38.

Ai graduati e militari di truppa in ferma prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella, allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedo pari a trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedo pari all'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

**PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA
IN FERMA PROLUNGATA BIENNALE O TRIENNALE**

GRADI	Definizione percentuale delle misure giornaliera delle paghe rispetto al valore giornaliero della retribuzione mensile del sergente	
	Fino al 12° mese	Dal 13° mese in poi
Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	30	60
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	40	65
Caporal maggiore, sottocapo, 1° aviere	50	70

NOTA - La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dello stipendio mensile iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno.

Le misure giornaliera delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto e per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta.

Le paghe giornaliera di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle Scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri.

Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Le paghe giornaliera di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle Scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.

(È approvato).

TITOLO V

**NORME PROGRAMMATICHE,
TRANSITORIE E FINALI**

ART. 39.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli auto-

servizi di linea, nonché sui servizi extra urbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

(È approvato).

ART. 40.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che pro-

vengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

(È approvato).

ART. 41.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva incorporati nell'anno precedente quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 42.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, viene modificata come segue:

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale di cui seguono la disciplina.

Al programma di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa in allegato alla tabella 12 individua annualmente nell'ambito degli stanziamenti previsti nei capitoli 2802 e 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero le quote da destinare alle esigenze di cui al presente articolo.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, predispose una relazione sulla attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo.

Nella mia qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo ed il quarto comma dell'articolo 43 con il seguente:

« Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

Ai programmi di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa in allegato alla tabella 12 individua annualmente nell'ambito degli stanziamenti previsti nei capitoli 2802 e 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero le quote da destinare alle esigenze di cui al presente articolo.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, predispone una relazione sulla attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo.

Nella mia qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo ed il quarto comma dell'articolo 44 con il seguente:

« Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 44, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 45.

Il Ministero della difesa, d'intesa con i ministeri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile, deve approntare una pubblicazione da consegnare ai militari di leva, all'atto dell'incorporamento, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonché le principali disposizioni che attengono alla vita del militare comprese quelle relative ai servizi, alle licenze e alle norme disciplinari.

L'onorevole Stegagnini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole da: « d'intesa », fino a: « mercantile ».

Sostituire le parole: « deve approntare » con: « appronta ».

L'onorevole Miceli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: « nonché », fino a: « disciplinari » con le seguenti: « gli elementi fondamentali del codice penale militare di pace; le principali disposizioni concernenti il trattamento economico, le licenze e lo svolgimento di servizi speciali; le norme che regolano il servizio militare di leva e la ferma volontaria prolungata; il regolamento sulla disciplina militare e sulla rappresentanza militare ».

VITO MICELI. L'emendamento da me presentato propone alcune aggiunte che ritengo molto importanti, riguardanti gli elementi fondamentali del codice penale militare di pace, le principali disposizioni concernenti il trattamento economico, le licenze e lo svolgimento dei servizi speciali; poi, tutte quelle norme che regolano il servizio militare di leva e l'accesso alla ferma volontaria prolungata; infine, il regolamento sulla disciplina militare e sulla rappresentanza militare.

Credo che si tratti di elementi importanti e che sia giusto includerli esplicitamente nella legge.

PRESIDENTE. Sono favorevole a questi emendamenti.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole agli emendamenti Stegagnini, mentre si rimette alla Commissione in merito all'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Come relatore, presento il seguente emendamento:

Sopprimere al penultimo e ultimo rigo le parole: « e alle norme disciplinari ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Stegagnini.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Stegagnini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli.

(È respinto).

Pongo in votazione il mio emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 45, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 46.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrato altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 12, 13 e 14, nonché la situazione delle infrastrutture, delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

L'onorevole Miceli ha presentato i seguenti emendamenti.

Al primo comma, dopo le parole: « personale di leva », *aggiungere:* « e in ferma prolungata ».

Al secondo comma, dopo la cifra: « 14 », aggiungere la cifra: « 32 ».

Come relatore presento il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « delle infrastrutture ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Miceli.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Miceli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 46 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 47.

Le comunicazioni ed il prospetto, di cui al secondo comma dell'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'articolo 17 della presente legge, sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al precedente articolo 46.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 48.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.405 milioni per l'anno 1984, in lire 43.370 milioni per l'anno 1985 ed in lire 61.820 milioni per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 2102, 2103, 2104, 2501, 2502 e 2503 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, come di seguito specificato:

per l'esercizio finanziario 1984:

Cap. 2102 per lire 2.000 milioni;

Cap. 2103 per lire 2.000 milioni;

Cap. 2104 per lire 2.000 milioni;

Cap. 2501 per lire 3.000 milioni;

Cap. 2502 per lire 1.405 milioni;

Cap. 2503 per lire 1.000 milioni;

per l'esercizio finanziario 1985:

Cap. 2102 per lire 8.500 milioni;

Cap. 2103 per lire 8.500 milioni;

Cap. 2104 per lire 8.500 milioni;

Cap. 2501 per lire 8.870 milioni;

Cap. 2502 per lire 4.500 milioni;

Cap. 2503 per lire 4.500 milioni;

per l'esercizio finanziario 1986:

Cap. 2102 per lire 12.000 milioni;

Cap. 2103 per lire 12.000 milioni;

Cap. 2104 per lire 12.000 milioni;

Cap. 2501 per lire 13.820 milioni;

Cap. 2502 per lire 6.000 milioni;

Cap. 2503 per lire 6.000 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo alla Commissione che l'onorevole Perrone — al quale intendo esprimere l'apprezzamento della Commissione e mio personale per la preziosa opera da lui svolta nella sua qualità di relatore — già nella passata seduta aveva presentato, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« Negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 gli importi degli stanziamenti di competenza dei capitoli indicati nel precedente comma come stabiliti dalla legge 29 dicembre 1983, n. 744, e come ridotti a norma del precedente comma, non potranno essere aumentati in misura superiore al tasso di inflazione programmato per i medesimi esercizi stabilito rispettivamente nella misura del 7 per cento e 5 per cento ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Anche il relatore esprime parere favorevole. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Perrone.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 48, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 49.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Martellotti, Baracetti, Zanini, Caccia, Di Re, Miceli, Ronchi e Codrignani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa

impegna

il Ministero della difesa ad adeguare le disposizioni esistenti in materia di arruolamento degli studenti universitari per servizio di leva a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge di riforma della leva così come approvata in « prima lettura » dalla Commissione difesa della Camera.

0/66/1/VII

Gli onorevoli Codrignani, Fagni e Ronchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa

invita il Governo

ad adeguare con urgenza la normativa sull'obiezione di coscienza, oggi del tutto inadeguata rispetto alle esigenze di un servizio civile sostitutivo che risponda ad un effettivo rispetto delle ragioni della coscienza e alla funzionalità di un servizio che deve essere costruttivamente adempiuto.

0/66/2/VII

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non può accogliere l'ordine del giorno Martellotti ed altri, mentre accetta quello Codrignani ed altri.

PRESIDENTE. Onorevole Martellotti insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

LAMBERTO MARTELLOTTI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Codrignani intende ugualmente chiedere la votazione dell'ordine del giorno?

GIANCARLA CODRIGNANI. Sì, signor presidente.

ENEA CERQUETTI. Vorrei esprimere lo avviso favorevole del gruppo comunista anche in merito all'ordine del giorno presentato dalla collega Codrignani. Il nostro gruppo, inoltre, si ritiene impegnato a presentare una propria proposta di legge in materia di obiezione di coscienza anche senza attendere un'analoga iniziativa da parte del Governo.

PAOLO PIETRO CACCIA. Il gruppo democratico cristiano è favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Codrignani, tanto più che si è già fatto carico di presentare una proposta di legge riguardante la delicata materia dell'obiezione di coscienza sulla quale, anche da parte del Ministero della difesa, l'atteggiamento è radicalmente mutato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Martellotti ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Codrignani ed altri.

(È approvato).

ARNALDO BARACETTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, vogliamo innanzitutto sottolineare ancora una volta come a questa iniziativa legislativa, nelle sue parti qualificanti e rinnovatrici, sia venuto esclusivamente il contributo dai gruppi parlamentari democratici e non dal Ministero della difesa. Sintomatico, a questo proposito, è il fatto che per alcuni anni, fin dalla scorsa legislatura, il Governo ha sempre ostacolato l'iter legislativo, facendo continuamente mancare la copertura finanziaria (mai negata, invece, per gli armamenti) e

obbligando la Commissione difesa ad apportare dei tagli alla spesa prevista per evitare il blocco del provvedimento.

Non è una cosa di poco conto. Anzi è una questione essenziale e centrale. Essa sottolinea il ruolo fondamentale assoluto dai gruppi parlamentari democratici e dal Parlamento nel dare una risposta positiva alla gioventù italiana, alle istanze di riforma del servizio di leva. Ci auguriamo una svolta nell'atteggiamento del Governo, come degli stati maggiori, perché non facciano mancare nel prossimo futuro la loro più impegnata collaborazione allo sforzo e all'impegno della Camera, nell'attuazione della legge. Questa convergenza positiva delle forze politiche democratiche, del Governo, dei vertici militari è infatti essenziale per difendere e valorizzare agli occhi della gioventù italiana e del nostro popolo l'esigenza della partecipazione alla difesa della pace, della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità del nostro paese e per mantenere e far accettare in termini non passivi ai nostri giovani l'esercito basato sulla leva obbligatoria.

È per tale obiettivo che noi comunisti in particolare ci siamo impegnati, perché sappiamo che proposte tese a trasformare le forze armate in un esercito di mestiere o assegnare alla leva una funzione marginale, subalterna e di manovalanza rispetto al volontariato professionale vorrebbe dire di fatto, a parte i costi elevatissimi, snaturare il principio costituzionale secondo cui la difesa della patria è sacro dovere di tutti i cittadini. Significherebbe accrescere la separazione tra il popolo, la gioventù e le forze armate e avere un esercito costituito su un reclutamento ristretto ad una parte soltanto di regioni italiane, quelle meridionali.

L'esercito professionale, inoltre, non assicurerebbe affatto maggiore efficienza e capacità, visto che i giovani italiani sono invece pronti ad assicurare questi elementi, come già hanno fatto, quando naturalmente si tratta di possibili interventi per la difesa della pace, della sicurezza e dell'indipendenza del paese o in caso di calamità naturali. Ricordiamo gli esempi che vanno da Firenze al Friuli, alla Campa-

nia, alla Basilicata o l'esempio del Libano dove i nostri reparti si sono recati per assicurare la difesa delle comunità civili palestinesi, la pace, l'indipendenza e la sovranità di quel popolo.

È per questo che molti esponenti militari, dai vertici ai quadri medioalti, ai sottufficiali, sono intervenuti ripetutamente in questi anni con scritti e numerosi discorsi a favore dell'esercito di leva e contro ogni ipotesi di costituzione di un esercito « mercenario ».

Certamente un esercito di leva si presta ad avventure fuori del territorio nazionale, verso cui spingono talvolta certe imprudenti e pericolose impennate o iniziative del Governo: una politica siffatta non è nell'interesse del nostro paese e della causa della pace e non trova l'unità del nostro popolo.

Ovviamente il servizio di leva obbligatorio cui vogliamo continuare a chiamare la gioventù italiana di oggi — che proviene da una società profondamente democratica ed aperta sul piano culturale ed ideale — non si difende soltanto con questo provvedimento, pure importante. Occorre più in generale che il Governo, il ministro della difesa ed i vertici militari conducano la gestione delle forze armate e realizzino la loro funzione di direzione politica e di comando in modo molto attento allo spirito democratico costituzionale, riaffermato e precisato nella legge sui nuovi principi della disciplina militare approvata dal Parlamento nel 1978, all'epoca della solidarietà democratica.

Avevo preparato un intervento più lungo e articolato, ma, considerata l'ora tarda, debbo concludere ringraziando in primo luogo il presidente della Commissione per avere dato in questi ultimi tempi un impulso serio e qualificato per condurre in porto il provvedimento, contribuendo, assieme ai gruppi parlamentari, a compiere le necessarie azioni atte a sbloccare la situazione di stallo in cui il provvedimento stesso si trovava. Ringrazio anche il relatore, onorevole Perrone, per il contributo che ha dato in questo periodo e con l'augurio che si possano chiarire gli equivoci che si sono creati e possa essere dato

un contributo fattivo ai lavori della Commissione.

CARLO DI RE. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento per la riaffermazione del principio dell'obbligatorietà del servizio militare, secondo il precetto costituzionale, e per alcune ragioni particolari di cui indicherò le principali: migliore definizione delle norme di leva e di chiamata alle armi; migliore predisposizione alle esigenze della società civile e migliore inserimento nella società dei giovani che abbiano assolto agli obblighi di leva; migliore definizione dei periodi di licenza ed agevolazioni per i militari che prestino servizio in zone lontane dal comune di residenza; norme sulla ferma prolungata biennale e triennale; soluzione dell'annoso problema della ferma per la marina militare, prevista per un periodo superiore a quello delle altre armi.

Per queste ragioni, nell'intento di contribuire alla sempre maggiore integrazione fra forze armate e società civile, rinnovo la mia dichiarazione di voto favorevole.

VITO MICELI. Signor presidente, onorevoli colleghi, confermo a nome del gruppo del MSI-Destra nazionale il parere negativo in ordine al provvedimento al nostro esame, espresso più volte sia in Assemblea che in Commissione con delle valutazioni che non voglio ripetere in questa sede.

Il provvedimento indubbiamente ha degli elementi positivi, quali il miglioramento delle condizioni di vita dei militari e la tutela dei loro diritti. Su questo siamo d'accordo e abbiamo cercato di dare la nostra collaborazione ai lavori che si sono svolti nella Commissione, ma dobbiamo osservare che manca la soluzione dei problemi dai quali dipende la efficienza delle nostre forze armate e che sono connessi agli aspetti negativi dell'attuale sistema di reclutamento e della durata della ferma.

Sappiamo tutti che le molteplici esigenze che sono state messe in evidenza

questa mattina anche dal rappresentante del Governo e che derivano dalla posizione strategica dell'Italia impongono la adozione di provvedimenti tendenti al raggiungimento del massimo livello di efficienza nell'ambito delle forze armate. Non vengono risolti invece i problemi relativi alla qualificazione tecnica dei nostri soldati e all'entità dei volontari, che non è adeguata, come ha ammesso lo stesso sottosegretario. Gli incentivi a tale proposito continuano ad essere insufficienti e la durata prevista del servizio di volontariato non può soddisfare le esigenze. Non è risolto neanche il problema rappresentato dal fenomeno dell'ingiustizia sociale. Le esenzioni previste e, quindi, autorizzate, si aggiungono a quelle determinate dalla superiore disponibilità di co-scritti rispetto al reale fabbisogno delle forze armate.

Nel provvedimento di legge, poi, non si tiene conto che in linea di assoluta priorità bisognerebbe considerare l'importanza della preminenza dell'addestramento su tutte le altre attività.

Sono motivazioni queste che io ho avuto più volte modo di esprimere in questa sede e che si ricollegano anche alla proposta di legge presentata dal nostro gruppo circa l'istituzione del servizio militare volontario. Una proposta di legge questa che, a mio avviso, potrebbe risolvere tutti i problemi di efficienza nelle nostre forze armate.

Oggi in tutti i paesi si avverte l'esigenza di integrare il concetto di nazione armata con quello dell'esercito permanente; questa soluzione è stata già adottata da altri paesi quali gli Stati Uniti e la Gran Bretagna mentre altri paesi, quali la Francia, stanno studiando la possibilità di introdurre soluzioni di questo tipo.

Con questo provvedimento di legge, che andremo tra poco a votare, per quanto riguarda l'aspetto della preparazione dei nostri soldati, sempre in relazione alla esigenza della prontezza operativa, di fatto veniamo a confermare la vecchia struttura peggiorandone addirittura alcune parti.

In base a queste considerazioni, a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, confermo il voto negativo sul provvedimento di legge auspicando che quanto prima venga esaminata la proposta presentata dal nostro gruppo, cui prima ho fatto riferimento.

PAOLO PIETRO CACCIA. Credo che nell'approvare questo provvedimento sulla riforma del servizio di leva, si sia dimenticato, nella velocità dei tempi, il valore di taluni principi introdotti. Gli anni che stanno alle nostre spalle hanno dimostrato che lo spirito di cambiamento delle nostre forze armate e di produzione dei valori del dettato costituzionale, avevano ormai acquisito, all'interno di questa Commissione, una coscienza comune e questa coscienza comune si è riusciti ad esprimerla negli interventi di preparazione e in alcuni articoli. Però, come sempre, questo nuovo spirito, che doveva trasformare l'istituto di leva, non sembra trovare nella stesura dell'articolato quello che volevamo esprimere e cioè, fondamentale, che questo provvedimento va proiettato nel futuro, in una società diversa nel suo manifestarsi.

Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore perché ritiene, comunque, che il risultato conseguito sia stato il migliore rispetto alle esigenze che avevamo al nostro interno, prima fra tutte quella di aver avvicinato la nuova realtà al rispetto dei valori costituzionali, cercando di dare una risposta al problema delle esenzioni che rappresentano senz'altro un fatto negativo. I miglioramenti finanziari che abbiamo ottenuto per i giovani a ferma volontaria permetteranno loro di svolgere questo tipo di lavoro liberi da condizionamenti economici. E un altro aspetto importante da sottolineare è quello legato al discorso della formazione professionale intesa quale discorso volto ad arricchire le proprie capacità tecniche ed umane.

Ma accanto a questi aspetti positivi, il provvedimento deve anche registrarne alcuni negativi, essenzialmente legati al problema della efficienza. Abbiamo infatti

diminuito la ferma di leva per la marina, ma mentre chiediamo che il modello di forza armata e di difesa sia modificato, non possiamo non ignorare che ciò presuppone l'introduzione di una maggiore scientificità e, conseguentemente, di personale preparato perché, in caso contrario, dovremmo registrare la posizione schizofrenica di chi chiede ciò che non può avere. È per questo, quindi, che il problema dell'efficienza rimane sul tappeto se vogliamo, veramente, rivedere il modello di difesa del nostro paese e se intendiamo dare un addestramento adeguato ai giovani che dovranno svolgere il servizio militare: il problema della funzionalità delle nostre forze armate rimane sul tappeto, ma nello spirito e nel dettato della Costituzione perché nulla è stato fatto al di fuori, e nulla sarà fatto finché saremo garantiti da questa democrazia. Ed è per questo che il voto della democrazia cristiana è positivo, pur nella consapevolezza di non aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti.

Il voto favorevole del gruppo democratico cristiano intende anche sottolineare le ombre che questa legge avrebbe potuto cancellare se si fosse radicata in tutti i gruppi politici una maggiore disponibilità verso il nuovo, un nuovo in cui i giovani al servizio della patria siano preparati seriamente e siano posti a salvaguardia delle libere istituzioni.

La mia dichiarazione di voto vuole suonare anche come riconoscimento nei confronti del lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo da un collega, l'onorevole Perrone, che, durante l'ultima seduta della Commissione ha deciso di dimettersi da relatore. Questo mi dispiace perché il collega Perrone nell'elaborazione di questa legge aveva profuso molte energie. Desidero, pertanto, fargli pervenire il plauso del gruppo della democrazia cristiana e mio personale.

EDOARDO RONCHI. A nome del gruppo di democrazia proletaria annuncio il voto contrario al provvedimento di legge, non fosse altro per una ragione di carattere

morale, in riferimento all'articolo 17 della normativa.

Con la legge finanziaria il Parlamento ridusse la disponibilità di posti riservati agli handicappati. Il ministro del lavoro ebbe modo di dire al riguardo che in sede di riforma del collocamento questa riduzione sarebbe stata recuperata. Ora, invece, con l'articolo 17, oltre la contemporanea revisione della riserva dei posti per gli handicappati, s'introduce anche una riserva di posti per i sergenti.

Non è solo questa, però, la ragione del mio voto contrario. Mi rendo certamente conto che la logica politica di questa legge è ispirata alla previsione di alcuni miglioramenti recependo una mediazione fatta nei confronti dell'attuale spinta verso un esercito a carattere professionale. Il provvedimento contiene, dunque, una soluzione che mentre non accetta la proposta dell'esercito professionale (così come è stato rilevato dall'onorevole Miceli) contiene però una soluzione che in qualche modo viene giudicata accettabile dalle forze armate.

Credo che questo ragionamento stia conquistando posizioni politiche perché i dati dal 1975 al 1982 dimostrano che mentre l'esercito di leva è ridotto del 25 per cento, i volontari e professionisti sono aumentati del 30 per cento. La legge n. 212 dell'anno scorso ha portato gli organici dei sottufficiali del servizio permanente effettivo a 28.700 con un incremento, rispetto al 1982, del 25 per cento. Ciononostante, introduciamo 26.000 unità in servizio volontario a ferma prolungata, cioè una quota notevole di incremento del servizio militare di tipo volontario. Evidentemente, questo tipo di processo riguarda una strategia militare che non va qui approfondita, un livello di difesa che si affida sempre più a sistemi d'arma complessa e non solo difensiva; questo tipo di strategia spinge verso un esercito sempre più separato dalla società e sempre più caratterizzato dalla componente volontaria e professionista.

Aprire falle come queste, accettare mediazioni di questo tipo non porta alla soluzione del problema e rafforza un pro-

cesso di professionalizzazione delle forze armate che offre sempre meno garanzie affinché l'esercito stesso venga utilizzato come strumento per la difesa della pace. Ed è facile scommettere che il tetto delle 26.000 unità, se questo tipo di strategia non verrà mutata, fra qualche anno salterà, proprio per la logica che ispira il modello di difesa che è stato adottato. Certo, nel provvedimento che ci accingiamo a votare vi sono alcuni miglioramenti, ma essi non valgono a compensare il segno negativo che ispira tutta la legge: anche per questo ribadisco la contrarietà del mio gruppo all'approvazione del provvedimento in discussione.

GIANCARLA CODRIGNANI. Il gruppo della sinistra indipendente, al quale appartengo, non può non rendersi conto della rilevanza di un provvedimento di legge come questo che viene ad innovare in una materia tanto importante.

In ogni caso, il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione perché si rammarica del fatto che si sia persa l'occasione oggi per una discussione più ampia sul significato attuale del dovere costituzionale della difesa, discussione che sarebbe stata importante anche ai fini di una migliore funzionalità dell'esercito in un momento in cui da un lato l'esperienza del Libano e dall'altro il fenomeno diversissimo dell'avanzare delle nuove tecnologie comportano un rinnovamento delle strategie e quindi delle finalizzazioni stesse degli usi degli eserciti.

È in questo contesto che io inserisco il discorso relativo all'accoglimento da parte della Commissione e, in specie, del Governo, di un ordine del giorno relativo all'istituto della obiezione di coscienza. Un discorso questo che se fosse stato affrontato in questa sede avrebbe potuto comportare un'attenta riflessione sul settore della difesa. Diversamente, come è nei fatti, non posso dubitare di un rinnovamento reale e soddisfacente della legge attuale che disciplina l'istituto della obiezione di coscienza, anche in considerazione del fatto che non sarà più tanto agevole ritrovare un consenso critico

dei vari gruppi parlamentari verso l'attuale politica del Ministero della difesa.

Desidero fare anche riferimento ai processi e alle denunce che attraversano oggi un periodo di acutizzazione particolarmente grave e che hanno portato molti giovani a solidarizzare con gli obiettori penalizzati; penalizzati per la mancata risposta del Governo agli impegni assunti con la « vecchia » legge e che avrebbero contribuito a mantenere una linea di comportamento discutibile sì ma, in qualche misura, anche accettabile.

A nome della sinistra indipendente, mi rammarico anche che siano rimaste ombre in questa legge che non si è adeguata a quei principi che vogliono che il militare sia in primo luogo un cittadino titolare di diritti. Infatti, rimane nella normativa una previsione di subordinazione del cittadino alla struttura, che va anche oltre i termini degli indirizzi previsti dall'articolo 1 del provvedimento di legge.

Debbo rammaricarmi, altresì, che la legge comprenda all'articolo 17, in termini di dubbia costituzionalità, attraverso il ricatto occupazionale, l'incentivazione ad un volontariato professionale che prefigura una estensione delle aree militarizzate della società e che prefigura anche una ipotesi concreta di esercito professionale all'interno di quello di leva.

PRESIDENTE. Propongo che il testo unificato delle proposte di legge in esame rechi il seguente titolo: « Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Baracetti ed altri (66); Cristofori (150); Perrone ed altri (275); Amodeo e Ferrari Marte (320); Carlotto ed altri (1316); Lobianco ed altri (1349) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale »* (66-150-275-320-1316-1349):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Astori, Bambi, Baracetti, Bonetti, Caccia, Cerquetti, Di Re, Fagni, Gatti, Guerrini, Lo Bello, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegatta, Ronchi, Ruffini, Savio, Spataro, Stegagnini e Zanini.

Si è astenuta:

Codrignani.

La seduta termina alle 13.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
